



**Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

**Criteria per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica per l'aggiudicazione di convenzioni/accordi quadro/contratti pubblici di appalto, approvati dal Comitato centrale nella seduta del 16 dicembre 2016. Delibera n. 48.**

**La Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (di seguito: Federazione TSRM), considerato che:**

- l'art. 77, co. 1 del D.lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto - l'art. 77, co. 3 del D.lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

- gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del D.lgs. 50/2016 precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

- è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

- è opportuno demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

**ha adottato i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne:**



**Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25  
C.F. 01682270580

### **Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione.**

1. La Federazione TSRM nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Federazione TSRM si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

### **Articolo 2 – Composizione della commissione.**

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. I componenti sono selezionati tra i tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) iscritti all'albo e sono individuati:
  - a) il presidente, tra il personale dirigente con almeno 1 (una) esperienza in commissione di gara;
  - b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale dirigente.
3. In caso di accertata carenza, tra i dirigenti TSRM iscritti all'albo, di adeguata professionalità attestata dal responsabile del procedimento, la Federazione TSRM ricorrerà a:
  - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
  - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
4. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### **Articolo 3 – Selezione dei componenti.**

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

### **Articolo 4 – Requisiti dei componenti.**

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co.5 e 6, del d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e di astensione.



**Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

### **Articolo 5 – Nomina dei componenti.**

1. I componenti sono nominati dal Presidente della Federazione TSRM con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.
2. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico.

Il Presidente della Federazione TSRM  
Alessandro Beux